

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Scudo Speciale Tutela Legale Condominio permette ai condomini e all'amministratore di condominio di far fronte alle spese legali sostenute per la tutela dei loro diritti con riferimento a fatti e/o eventi legati alla vita condominiale. È inoltre prevista la tutela legale penale per l'amministratore di condominio. Puoi indicarci il tuo legale di fiducia cui affidare l'eventuale trattazione giudiziale della controversia oppure l'Impresa individuerà un professionista qualificato per rappresentare i tuoi interessi.



Che cosa è assicurato?

L'Impresa si fa carico dei costi per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei tuoi interessi e di quelli del Condominio per: spese per il legale - indennità spettante agli Organismi di Mediazione - spese per consulenti, periti - spese processuali - spese per i primi due tentativi di esecuzione forzata - spese contributo unificato - spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dall'Impresa o spese di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato.

✓ Tutela legale del condominio, offre copertura per:

- Azione di risarcimento danni; per risarcimento danni derivanti da fatti illeciti commessi da terzi.
- Tutela Legale contrattuale; per le controversie condominiali derivanti da lesione di diritti ed obblighi contrattuali.
- Tutela Legale diritti reali; estensione della garanzia alla tutela dei diritti reali relativi a parti dell'edificio di esclusiva proprietà del singolo condominio e alle parti comuni.
- Tutela Legale lavoro; a tutela gli interessi giuridici per controversie contrattuali tra i condomini e i dipendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione del condominio.
- Tutela Legale penale del solo Amministratore; comprende i costi per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi/contravvenzioni e delitti dolosi commessi dall'Amministratore.
- Regolamento di condominio/norme di legge; tutela da controversie derivanti dall'uso di cose comuni, ripartizione delle spese, violazioni di norme sul decoro e amministrazione dell'edificio.
- Recupero spese condominiali: per sostenere controversie nei confronti dei condomini morosi.

Per ciascuna garanzia, l'Impresa indennizza i danni fino all'importo massimo stabilito nel modulo di polizza (c.d. massimale/limite di indennizzo).



Che cosa non è assicurato?

- X Disaccordi/litigi tra singoli condomini; spese per la remissione della querela; qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'amministratore viene perseguito in sede penale; controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo ivi comprese quelle relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; controversie inerenti finanziamenti di progetti per la costruzione o ristrutturazione di immobili e acquisti di terreni; per controversie inerenti contratti di multiproprietà immobiliare; sanzioni amministrative di ogni genere.



Che cosa non è assicurato? (segue)

- X Vertenze riguardanti: persone assicurate; insurrezioni, guerre, occupazioni, terrorismo, catastrofi naturali, scioperi, sostanze radioattive, eventi atomici, attacchi chimici/biologici; vertenze di diritto pubblico, Enti Pubblici di Previdenza ed Assistenza obbligatoria; vertenze fra soci ed amministratori; vertenze riguardanti contratti di agenzia; vertenze e processi riguardanti diritti di brevetto, della proprietà industriale, di marchio, d'autore e concorrenza sleale; vertenze di diritto tributario e amministrativo o con Enti pubblici in genere; vertenze riguardanti il diritto di famiglia, di successione e di donazione; comportamenti antisindacali; controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria un'autorizzazione amministrativa; sinistri che l'Assicurato ha causato con dolo; se non diversamente pattuito, vertenze e processi riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli aerei e di veicoli su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'Assicurazione per la responsabilità civile; se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali; vertenze e controversie con l'Impresa riguardanti polizze stipulate con la stessa.
- X Tutela Legale penale del solo Amministratore; la garanzia esclude i costi per la difesa in procedimenti penali se l'assicurato non viene assolto o il reato doloso non venga ridotto a reato colposo con decisione passata in giudicato. Inoltre, esclude tutti i casi di estinzione del reato.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Non è incluso il pagamento di: sanzioni, ammende, pene pecuniarie sostitutive di pene detentive, spese di esecuzione di pene detentive o custodia di cose, spese di controversia per transazioni non autorizzate dall'Impresa, spese dei consulenti del Mediatore per mediazioni di cui al D.lgs. 28/2010.

L'impresa non rimborsa i costi: assunti senza obbligo giuridico, le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza, i tentativi di esecuzione forzata successivi al secondo o che vengano introdotti dopo 5 anni, per procedimenti penali di esecuzione forzata passati in giudicato per pene/ammende inferiori a € 300, per la difesa di interessi legalmente tutelati per crediti o debiti che si trasferiscono sull'assicurato dopo il sinistro o in nome proprio per richiesta di altre persone.

Tutela Legale contrattuale: tale garanzia viene applicata se il valore della controversia supera i 2.000 € ma inferiore ai 50.000 €.

Recupero spese condominiali: la garanzia opera solo per valori in lite superiori ad € 1.000,00 ed inferiori ad € 20.000,00.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per le pretese risarcitorie, l'assicurazione vale per i sinistri avvenuti in Europa o negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, se e in quanto il Tribunale competente si trovi in questi territori.
- ✓ Per le vertenze contrattuali la garanzia assicurativa vale per i sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Vaticano.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze assicurative relative allo stesso rischio;
- comunicare all'Impresa, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto ad essere indennizzato nonché la cessazione della copertura assicurativa.

In caso di sinistro/caso assicurativo: devi darne avviso scritto all'Intermediario o all'Ufficio Tutela Legale dell'Impresa entro 10 giorni da quando ne sei venuto a conoscenza; devi far pervenire al medesimo Ufficio notizia di eventuali atti, che ti sono stati notificati, in tempo utile perché possano essere attivate le iniziative idonee a tutelare i tuoi interessi.



Quando e come devo pagare?

Il premio annuale deve essere pagato al rilascio della polizza.

Il pagamento del premio può essere effettuato con assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifico o denaro contante con i limiti ed i modi previsti dalla normativa in vigore. Il premio è comprensivo di imposte e delle provvigioni riconosciute all'Intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture assicurative decorrono:

- dal momento in cui ha effetto l'assicurazione, per le pretese al risarcimento di danni extracontrattuali ed i procedimenti penali;
- dal 90° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, in tutte le restanti ipotesi.

La copertura è estesa ai casi assicurativi insorti durante il periodo di validità dell'assicurazione e che siano stati denunciati all'Impresa entro 24 mesi dalla cessazione dell'assicurazione.

Se non paghi il premio entro 30 giorni dalla scadenza, l'assicurazione viene sospesa e riprende alle ore 24 del giorno del pagamento.

In mancanza di disdetta, comunicata da te o dall'Impresa, le coperture proseguono per una durata pari ad un anno e così successivamente.

L'Assicurazione si risolve di diritto in caso di apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria nei confronti del Contraente.



Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la polizza inviando all'Impresa una raccomandata A/R almeno 60 giorni prima dalla scadenza della polizza.

Puoi anche disdire il contratto dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dalla sua definizione, inviando una raccomandata A/R all'Impresa con un preavviso di almeno 15 giorni.